

Sig. Elisa Pierini

Sig. Danny Clicerì

Sig. Andrea Battisti

Sig. Lorenza Castagnini

Sig. Lorenzo Valentini

Sig. Viola Servi

Luogo e data ANGHIANI, 12/01/2021

STATUTO
Resilient Bee APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente *denominazione*:

"Resilient Bee APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Anghiari* e con *durata illimitata*. La sede legale potrà essere trasferita con delibera dell'Organo di Amministrazione.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la salvaguardia delle sottospecie e degli ecotipi di *Apis mellifera* che si sono evoluti in Italia, favorendo la riproduzione e la selezione naturale delle famiglie resilienti, rigenerando così la biodiversità e gli stessi ecosistemi. Per famiglie di api resilienti si intendono quelle colonie che sopravvivono senza l'intervento dell'uomo riguardo a patologie e/o alimentazione artificiale e a scopi produttivi.

Le api che si sono naturalmente selezionate in Italia e che interessano gli scopi, le finalità e le attività del presente statuto sono: *Apis mellifera siciliana* in Sicilia, *Apis mellifera mellifera* nelle vicinanze dei confini con Francia, Svizzera e Austria, *Apis mellifera carnica* in una stretta fascia al confine tra Italia e Slovenia e *Apis mellifera ligustica* detta appunto Ape italiana in tutti gli altri areali. Nelle aree di contatto delle sottospecie le popolazioni sono in parte date da incroci naturali tra *A. m. mellifera* e *A. m. carnica* con *A. m. ligustica*.

Per raggiungere questo scopo l'associazione si basa su un progetto di citizen-science e altre attività di carattere divulgativo. Il progetto di citizen-science si sviluppa grazie ad un network di apicoltori custodi e cittadini appassionati di api che ha lo scopo di studiare con metodo scientifico le colonie di api resilienti e condividerne le evidenze. Le attività comprendono conferenze, eventi culturali, eventi scientifici, comunicazione sui social e sul web, divulgazione analogica e digitale, corsi di formazione. L'associazione potrà attuare inoltre ogni iniziativa o esercitare ogni attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati (rif. Co. 1 Art. 5 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - CTS):

- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e l'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) *formazione universitaria e post-universitaria*;
- h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

CC BY NC ND
AV AB AF AN
DE

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare il presente Statuto, il Regolamento e la Carta dei Valori;
- la sottoscrizione dell'accordo di riservatezza;
- di attenersi a quanto disposto dagli eventuali regolamenti, protocolli operativi e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione o l'organo da esso delegato delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, o - qualora sia stato costituito - il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto, il Regolamento, la Carta dei Valori e gli eventuali protocolli operativi e regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;

- reazione Prov. date
- il Presidente;
 - l'Organo di comunicazione;
 - l'Organo di ricerca e sviluppo;
 - l'Organo di formazione;
 - l'Organo di risorse umane;
 - la Segreteria;
 - Comitato Scientifico;
 - Collegio dei Probiviri;
 - l'Organo di controllo (solo nei casi previsti dalla normativa).

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 15 giorni, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. Deve essere pubblicata sul sito internet dell'associazione e/o spedita o inviata almeno 14 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo o al recapito telematico (email, cellulare o messaggio generale internet) risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati, oppure delegare un apposito organo per l'espletazione del suddetto compito;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare in merito a eventuali modifiche da apportare ai regolamenti;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono *rieleggibili* per 3 mandati.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. I componenti dell'organo di amministrazione possono percepire compensi, indennità, rimborsi spese forfettari, secondo le modalità e le limitazioni previste dalla normativa.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Per *modificare i regolamenti* occorre il voto favorevole all'unanimità per assenso dei presenti.

In caso di dimissioni di un amministratore, ad esso subentrerà il socio che ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nell'elezione dell'Organo di amministrazione; a parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggior anzianità di iscrizione; l'amministratore così nominato resterà in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica quello decaduto; se nessun altro socio, oltre agli amministratori in carica o decaduti, ha riportato voti nelle elezioni dell'Organo di amministrazione, viene convocata un'Assemblea dei soci per provvedere all'elezione dei Consiglieri da nominare in sostituzione dei decaduti.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *nominato* all'unanimità per assenso dai componenti dell'Organo di amministrazione entro 30 giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea. Nell'eventualità in cui non vi sia unanimità dell'organo di amministrazione per due volte consecutive, il Presidente è nominato dallo stesso organo con maggioranza assoluta.

Il Presidente *resta in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente*, nominato anch'esso con le medesime modalità del Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di dimissioni, spetta al *Vice Presidente* convocare entro venti giorni l'Organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 10 (Organo di Comunicazione)

L'organo di comunicazione ha il ruolo di gestire la comunicazione, pubblicità, marketing dell'associazione. Lo scopo dell'organo di comunicazione è quello di gestire tutti i canali di comunicazione digitali ed analogici dell'associazione, per portare al maggior numero di persone la conoscenza dei progetti dell'associazione e per attrarre e reclutare nuovi soci.

Il coordinatore dell'organo di comunicazione è uno dei componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 11 (Organo di Ricerca e Sviluppo)

L'organo di ricerca e sviluppo ha il ruolo di sviluppare, supportare e migliorare i processi tecnico/scientifici necessari per lo svolgimento delle attività dell'associazione. Quest'organo opera secondo il metodo scientifico e lo applica nella creazione di ogni singolo processo.

Il coordinatore dell'organo di ricerca e sviluppo è uno dei componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 12 (Organo di Formazione)

L'organo di formazione ha il ruolo di occuparsi della formazione dei propri associati o futuri associati attraverso la divulgazione sull'importanza della salvaguardia dell'ape, su nuove ricerche scientifiche in merito all'ambito di lavoro dell'associazione e su tutte quelle tematiche che costituiscono lo scopo e il metodo di agire dell'associazione.

Il coordinatore dell'organo di formazione è uno dei componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 13 (Organo delle Risorse Umane)

L'organo delle risorse umane ha il ruolo di reclutare ed assumere nuove persone per le specifiche figure necessarie, di gestire il libro dei soci, di gestire l'assicurazione dell'associazione e di gestire le relazioni esterne con altri enti ed organizzazioni. Il coordinatore dell'organo risorse umane è uno dei componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 14 (Segreteria)

La Segreteria controlla e garantisce la conformità alle prescrizioni di legge della gestione economico finanziaria e fiscale dell'Associazione, detiene i libri sociali di cui all'art. 23, i libri contabili, i bilanci. I componenti della segreteria sono nominati dall'Organo di amministrazione. La Segreteria resta in carica quanto l'Organo di amministrazione e può essere rinominata.

In particolare il Tesoriere:

- a) ha la funzione di controllo delle scritture contabili e dell'applicazione delle decisioni dell'Organo di Amministrazione in materia amministrativa;
- b) assicura la pubblicità dei bilanci nelle forme prescritte di legge e sul sito internet dell'Associazione;
- c) illustra il bilancio all'Assemblea dei Soci.

ART. 15 (Comitato scientifico)

Il Comitato Scientifico (nominato dall'assemblea a maggioranza semplice, ove si ritenga opportuno costituirlo) è formato da un numero minimo di 3 e un massimo di 5 di esperti, professionisti ed eventuali personalità distinte per le loro competenze professionali e doti umane, particolarmente impegnati nella tutela delle sottospecie locali di *Apis mellifera*, nello studio

dell'ecologia, nelle scienze apistiche, nell'apicoltura e nello studio dell'entomologia.

Il Comitato Scientifico rimane in carica per 5 esercizi ed è nominato dall'Organo di Amministrazione che ne definisce la composizione.

Il ruolo di componente del comitato scientifico è incompatibile con il ruolo di componente dell'Organo di Amministrazione o di componente dell'Organo di Controllo.

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e di appoggio all'Organo di Amministrazione e ricopre le seguenti funzioni:

- Si rende disponibile per consultazioni tecnico-scientifiche;
- Supervisiona la Carta dei Valori;
- Su richiesta dall'organo di amministrazione emette un parere obbligatorio ma non vincolante per la modifica della Carta dei Valori.

ART. 16

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri (nominato dall'assemblea a maggioranza semplice, ove si ritenga opportuno costituirlo) è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri e rimane in carica per 5 esercizi. La carica all'interno del Collegio dei Probiviri è incompatibile con cariche all'interno dell'Organo di Amministrazione o cariche all'interno dell'Organo di Controllo.

Le funzioni del Collegio dei Probiviri sono le seguenti:

- interpreta le norme statutarie e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- Vigila sulla rispondenza del comportamento dei Soci alle norme dello Statuto, della Carta dei Valori, dei Regolamenti e più in generale sulle finalità dell'Associazione così come definita dall'art. 2 dello Statuto;
- Dirime eventuali controversie tra soci, ovvero tra soci ed organi sociali, componendo la lite bonariamente ove possibile, altrimenti trasmette il proprio insindacabile giudizio all'organo di amministrazione che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi;
- Decide sulla mancata ammissione del socio richiedente;
- Stabilisce le sanzioni nei confronti di quei soci che non rispettano lo Statuto, il Regolamento e/o la Carta dei Valori (ammonimento, sospensione, espulsione).

ART. 17

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 19

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 18, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 22

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 23

(Bilancio sociale e informativa sociale)

In caso di raggiungimento delle soglie previste dal Codice del Terzo settore, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Ove previsto dalla Legge, inoltre, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 24

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi, facendone apposita domanda alla Segreteria. Una volta ricevuta la domanda, la Segreteria si metterà in contatto diretto con il richiedente per accordarsi sulle modalità di visione dei libri.

ART. 25

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 26

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 27

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 28

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Simi Nido

Danny

Adolfo

Luigi

ABattista

Stefano

Stefano

DC LU AB 18 11